

Legge
sull' EOC (Ente ospedaliero cantonale)
 (del 19 dicembre 2000)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982;
- visto il messaggio 19 gennaio 2000 no. 4965 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 dicembre 2000 no. 4965 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

TITOLO I
Generalità

Ragione sociale, personalità giuridica, sede

Art. 1 Sotto la denominazione "EOC" è istituita una azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.

Scopi

Art. 2 ¹L'EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.

²L'EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell'equità d'accesso alle cure.

Missione e mandati di prestazioni

Art. 3 ¹La missione e i mandati di prestazione all'EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.

²Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.

Ospedali pubblici

Art. 4 L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

Assistenza sanitaria

Art. 5 Gli ospedali dell'EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:

- a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;
- b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell'ossequio del principio dell'informazione e del consenso;
- c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.

Patrimonio

Art. 6 ¹Il patrimonio dell'EOC è costituito dai beni di sua proprietà.

²Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Esenzione fiscale

Art. 7 L'EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.

Rapporti di lavoro

Art. 8 I rapporti di lavoro dell'EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.

TITOLO II
Organizzazione
 Capitolo I
Organi

Organi

Art. 9 Gli organi dell'EOC sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;

- b) la Direzione generale;
- c) le Direzioni locali.

A. Il Consiglio di amministrazione

Composizione

Art. 10 ¹Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

Incompatibilità

Art. 11 Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti dell' EOC e i loro rappresentanti;
- b) i funzionari dello Stato;
- c) gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture ospedaliere concorrenti;
- d) i rappresentanti dei grossi fornitori.

Collisione d' interesse

Art. 12 Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

Nomina e durata

Art. 13 ¹I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

Limite di età

Art. 14 ¹Il limite di età per i membri del Consiglio di amministrazione è di 70 anni.

²I membri nominati prima del compimento dei 70 anni restano in carica per la durata del mandato.

Competenze

Art. 15 Il Consiglio di amministrazione esercita l' alta direzione dell' EOC, gestisce l' azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell' azienda.

Compiti generali

Art. 16 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) decide la politica e la strategia dell' EOC;
- b) adotta i regolamenti relativi all' organizzazione e alla gestione dell' EOC;
- c) stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi;
- d) stabilisce i diritti di firma.

Compiti amministrativi

Art. 17 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula i contratti tipo di lavoro con il personale;
- b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, l' ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;
- c) esercita l' alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Compiti finanziari

Art. 18 Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione;
- b) stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all' ammontare annuale del contributo globale;
- c) elabora la relazione annuale sulla gestione all' attenzione del Gran Consiglio;
- d) contrae i prestiti necessari;
- e) decide circa l' alienazione di beni;
- f) decide l' accettazione di donazioni.

Convocazione e sedute

Art. 19 ¹Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli

affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.

²Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.

³Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità decide il voto del Presidente.

⁵Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Responsabilità

Art. 20 In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.

B. La Direzione generale

Compiti

Art. 21 ¹La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell' EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.

²Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.

³Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.

⁴La Direzione generale vigila sull' attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.

C. La direzione locale

Compiti

Art. 22 ¹La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell' EOC.

²La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell' EOC.

³La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.

Capitolo II

Revisione dei conti

Competenze

Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l' organo preposto alla revisione esterna che:

- a) verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
- b) presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi.

TITOLO III

Autorità superiori

Autorità

Art. 24 Le autorità superiori dell' EOC sono:

- a) il Gran Consiglio;
- b) il Consiglio di Stato.

Competenze del Gran Consiglio

Art. 25 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell' EOC;
- b) approva l' ammontare annuale del contributo globale;
- c) approva la relazione annuale sulla gestione dell' EOC.

Competenze del Consiglio di Stato - Generali

Art. 26 Il Consiglio di Stato:

- a) vigila sull' attività dell' EOC;
- b) rappresenta l' EOC di fronte al Gran Consiglio.

Competenze finanziarie

Art. 27 Il Consiglio di Stato:

- a) attribuisce all' EOC i mandati di prestazione nell' ambito della pianificazione ospedaliera;
- b) stipula con l' EOC il contratto di prestazione relativo all' ammontare annuale del contributo globale;
- c) concede all' EOC le fidejussioni necessarie.

Competenze di nomina

Art. 28 Il Consiglio di Stato:

- a) designa l' organo di revisione;
- b) designa l' organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione;
- c) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV Finanziamento

Principi

Art. 29 Il finanziamento dell' EOC è assicurato da tutte le entrate d' esercizio, compresi gli utili delle gestioni estranee, e dal contributo globale dello Stato.

Contributo globale

Art. 30 ¹Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei mandati di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi vigenti in materia di tariffe e di personale.

²Il contributo globale attribuito annualmente è fisso e rimane acquisito all' EOC. Esso viene versato in rate mensili.

³L' ammontare del contributo globale non può superare il 18% del gettito dell' imposta cantonale dell' anno precedente e stabilito nei modi fissati dal Consiglio di Stato.

TITOLO V Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 31 La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell' Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il Decreto legislativo concernente l' organico del personale dell' Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l' organico del personale dell' Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.

Regime finanziario provvisorio

Art. 32 ¹Fino all' entrata in vigore dei mandati di prestazione di cui all' art. 30 della Legge, il contributo globale del Cantone all' EOC è calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 32¹⁾ e 33²⁾ della Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982.

²Quali criteri per limitare i crediti fino all' entrata in vigore dei mandati di prestazione ai sensi dell' art. 4 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome del 16 dicembre 1999, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni e gli accordi tariffali.

Entrata in vigore

Art. 33 ¹Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. ³⁾

Legge sugli ospedali pubblici (del 20 dicembre 1982)

Degli investimenti

Art. 32 ¹L' Ente provvede al finanziamento degli investimenti (immobili, attrezzature, ecc.) dei propri ospedali, nel quadro della pianificazione ospedaliera.

²I costi di detti investimenti (interessi e ammortamenti) sono computati nei conti di esercizio di ciascun ospedale pubblico.

Fabbisogno di esercizio del settore ospedaliero pubblico

1. Definizione

Art. 33 ¹Il fabbisogno d' esercizio dell' Ente è pari alla somma dei costi di tutti gli ospedali nonché della sua amministrazione, deduzione fatta di tutte le entrate effettive d' esercizio, compresi gli utili delle gestioni estranee.

^{1bis}Al fabbisogno d' esercizio di cui al cpv. 1 va aggiunto quello determinato dalle ospedalizzazioni fuori

Cantone in istituti acuti ai sensi dell' art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull' assicurazione malattie (LAMal); ne è esclusa la psichiatria.

²Nei conti annuali d' esercizio di ciascuno ospedale pubblico sono computati gli ammortamenti e gli interessi di attivi e passivi assunti.

Pubblicata nel BU **2001**, 33 e 50.

Note:

- 1) Gli articoli 32 e 33 della L sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, sono ripresi a pagina 6.
- 2) Gli articoli 32 e 33 della L sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, sono ripresi a pagina 6.
- 3) Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.